



COMUNE DI PACECO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Segreteria Generale

Repertorio n. del

Oggetto: DISCIPLINARE DI INCARICO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI PACECO.-

L'anno 2019, addì _____, del mese di _____, con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge fra: _____, nato a _____ il _____ e residente _____ cod. fisc. _____ - P.Iva _____ (di seguito nominato anche *Collaboratore o incaricato*);

ed il Comune di Paceco, nella persona del sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Scarcella (di seguito nominato anche *Comune*);

PREMESSO

che il Comune di Paceco, con decreto sindacale n. ____ del _____ ha nominato il Dott. _____ quale componente del nucleo di valutazione e del servizio di controllo di gestione richiedendo la prestazione della sua opera e delle sue capacità e che questo si è dichiarato disponibile a fornire, alle condizioni di cui infra, la propria collaborazione in modo continuativo.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente privata scrittura, le parti convengono quanto segue:

Art.1 - Caratteristiche della collaborazione

Il collaboratore si impegna a prestare la propria collaborazione professionale a favore del Comune di Paceco nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, ma senza alcuno dei vincoli di subordinazione di cui all'art. 2094 del Codice Civile.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

L'oggetto della collaborazione è specificatamente costituito dallo svolgimento delle prestazioni previste per i componenti del Nucleo di Valutazione e del Servizio di Controllo di gestione secondo i compiti e le attribuzioni previsti dal vigente regolamento comunale e dalla legislazione in materia

Art. 3 - Mezzi impiegati

Per l'effettuazione delle prestazioni svolte nell'ambito del suddetto rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il Dott._____ si avvarrà sia delle attrezzature e d'ogni altro mezzo necessario messo a disposizione dal Comune che di strumenti od altro mezzo a disposizione dello stesso Collaboratore.

Art. 4 - Durata

La collaborazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata corrispondente a tre anni a far data dal conferimento dell'incarico e potrà essere rinnovato una volta soltanto e comunque per un periodo non superiore a quello residuale dell'attuale mandato elettivo del Sindaco. Il collaboratore decade alla scadenza naturale dell'incarico, per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge e per l'assunzione dell'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei conti dell'ente.

Decade dalla carica, inoltre, il collaboratore che per tre volte consecutive si assenti dal partecipare alle riunioni del Nucleo, salvo adeguata e motivata giustificazione.

Il medesimo collaboratore è revocabile, con provvedimento del Sindaco, per negligenza o imperizia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi motivo, si applica la disciplina prevista per l'Organo di revisione contabile di cui al l'art. 235 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.

Art. 5 - Modalità delle prestazioni

La collaborazione prevede un impegno di presenza presso il Comune secondo la necessità. La presenza in sede sarà concordata con l'Amministrazione comunale tenendo conto delle rispettive esigenze.

Art. 6 – Compenso

Per le prestazioni di collaborazione qui regolamentate è pattuito ed accettato dalle parti il compenso lordo annuo pari ad € 5.000,00 per il Presidente ed € 4.000,00 per i singoli componenti, onnicomprensivo (ovvero comprensivo di oneri contributivi, spese di viaggio, IVA e ogni altra spesa), da corrispondere semestralmente, previa presentazione di fattura.

Art. 7 - Esclusione di obblighi assicurativi e previdenziali

Le parti dichiarano e si danno atto che il rapporto di collaborazione instaurato in forza delle qui delineate pattuizioni, per la sua stessa natura, esclude l'obbligo a carico del Comune di procedere a qualunque tipo di assicurazione assistenziale o previdenziale, salvo quanto imposto dalle Leggi di tempo in tempo vigenti, così come esclude l'insorgere dell'obbligo alla corresponsione di contributi, premi e versamenti di qualunque tipo, quali quelli previsti nel caso di rapporti di lavoro dipendente, giusta l'esclusione, voluta ed accettata dalle parti per il rapporto in oggetto, di qualunque vincolo di subordinazione.

Art. 8 - Indennità di fine rapporto

Il collaboratore dichiara di comune accordo con il Comune di Paceco, che il presente rapporto, per la sua stessa natura, non comporta il maturare, a favore dello stesso, di alcun ulteriore diritto a pretendere e ricevere, allo scadere del termine di durata come sopra stabilito, alcuna indennità di preavviso, di anzianità, di fine rapporto o comunque altrimenti denominata, così che resta accettato e gradito allo stesso il fatto che nulla a Lui sarà dovuto dal Comune oltre a quanto precedentemente pattuito a titolo di compenso.

Art. 9 - Obbligo di segretezza

L'incaricato si impegna a mantenere la massima segretezza e riservatezza in merito alle notizie, dati, documenti o parti di essi e a quant'altro venisse, anche temporaneamente, in Suo possesso o conoscenza durante il rapporto di collaborazione.

Art. 10 - Imperizia o trascuratezza

Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'incaricato il rimborso degli eventuali danni subiti per imperizia o trascuratezza a Lui imputabili.

Art. 11 - Codice di Comportamento

IL collaboratore è obbligato ad attenersi alle regole comportamentali di cui al codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai sensi del DPR n. 62/2013, contemplante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i destinatari sono tenuti ad osservare.

La violazione degli obblighi derivanti dal riferito codice comporta causa di risoluzione e/o decadenza del rapporto.

Il suindicato codice volge a formare parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e pertanto viene allegato al presente disciplinare e consegnato integralmente in copia all'interessato il quale lo sottoscrive unitamente al medesimo disciplinare

Art. 12 - Risoluzione

Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per l'inadempienza, da parte dell'altra, in merito ad una qualunque delle pattuizioni della presente scrittura, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti.

Art. 13 - Caratteristiche del rapporto

Le parti danno atto che il presente contratto non comporta rapporto di pubblico impiego con il Comune di Paceco ma regola e disciplina prestazioni di consulenza professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo professionale. Ai fini fiscali il rapporto è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed i compensi lordi saranno assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi della vigente normativa (attualmente fissata nella misura del 20 per cento).

Paceco, li _____

Comune di Paceco: _____

L'incaricato: _____